



CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE SULL' ORGANIZZAZIONE
E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE
approvato, così come emendato, dal Consiglio Comunale
nella seduta del 21 luglio 2010, con atto n° 36.
Composto di n° 50 (cinquanta) articoli su 22 (ventidue) pagine,
ciascuna delle quali è siglata dal sottoscritto.
Nel presente testo sono inseriti gli emendamenti approvati dal
Consiglio Comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino Arzu

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione e finalità della Compagnia Barracellare

1. Conformemente a quanto disposto dall'art. 27 della Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988 sull'organizzazione e il funzionamento delle compagnie barracellari, di cui al Regio Decreto 14 luglio 1898, n.403, relativamente all'adozione da parte dei Comuni di apposito Regolamento del servizio barracellare, nell'esercizio degli specifici poteri è istituita la Compagnia Barracellare del Comune di Alghero.

Art. 2

Adozione regolamento Comunale

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 480 del 22 Maggio 1975, dell'art. 27 della Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988 e del Regio Decreto n. 403 del 14 Luglio 1898, il Comune di Alghero adotta il presente Regolamento Comunale che disciplina l'ordinamento, le competenze e il funzionamento degli organi della Compagnia Barracellare locale.

Art. 3

Compiti e Funzioni

1. Ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988 le funzioni attribuite alla Compagnie Barracellari sono le seguenti:

- 1) salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dalla presente legge;

- 2) collaborare, su loro richiesta, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:
- a) protezione civile;
 - b) prevenzione e repressione dell'abigeato;
 - c) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dalla normativa vigente, in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali.
- 3) collaborare, con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:
- salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvopastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
 - salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
 - tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
 - caccia e pesca;
 - prevenzione e repressione degli incendi;
 - prevenzione e repressione dell'abusivismo commerciale su tutto il territorio comunale;
- 4) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.
2. Le forme di collaborazione con il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda vengono stabilite con decreto interassessoriale dagli Assessori regionali competenti in materia di polizia locale e di difesa dell'ambiente.

Art. 4

Altre attività della Compagnia Barracellare

1. I componenti della Compagnia Barracellare, oltre alle attività istituzionalmente loro affidate ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988, debbono collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le forze di polizia dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al sindaco, per specifiche operazioni, da parte delle competenti autorità.
2. Nell'esercizio di tali attività gli addetti al servizio barracellare dipendono operativamente dall'autorità che ha richiesto la loro utilizzazione.

Art. 5

Servizio antincendio e protezione civile

1. Nell'ambito delle attribuzioni di protezione civile demandate dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 al Sindaco, la Compagnia Barracellare interviene con azioni di monitoraggio e soccorso nelle calamità, collaborando e partecipando a tutti i servizi di protezione civile.
2. Ai sensi del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi della R.A.S. e del Decreto Interassessoriale 1029/89, la Compagnia Barracellare dovrà collaborare con il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierluigi ARRU



Art. 6
Competenza territoriale

1. La Compagnia Barracellare espleta le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del Comune di Alghero.
2. Operazioni esterne, rispetto al territorio di appartenenza, possono essere svolte dalla Compagnia Barracellare esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza, nonché nei casi di cui agli artt. 5, 10, 30 della Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988.


Art. 7
Forme di collaborazione fra Comuni

1. Al fine di una migliore realizzazione di particolari compiti connessi all'attività barracellare e per l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente il territorio e la popolazione di più Comuni, possono essere costituite tra questi, volontariamente, apposite forme di intesa, da realizzarsi con convenzione deliberata dai consigli comunali interessati, sentito il parere dei comandanti delle compagnie interessate.
2. Qualora gli addetti al servizio barracellare operino, sulla base delle intese di cui sopra, nel territorio di un Comune diverso da quello di appartenenza, sono responsabili del loro operato nei confronti del sindaco di tale Comune.
3. Delle intese di cui sopra è data comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza.
4. Gli enti interessati possono prevedere nella convenzione rimborsi e compensazioni reciproche.

Art. 8
Assicurazione e custodia dei beni

1. Per i beni indicati nell'art. 35 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403, i proprietari hanno l'obbligo di corrispondere un compenso alla compagnia barracellare che, a norma dell'art. 2 della Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988, deve assicurarne la vigilanza e la custodia.
2. A tal fine gli interessati sono tenuti a denunciare la proprietà dei predetti beni.
3. Contro l'accertamento d'ufficio è ammesso ricorso alla Giunta del Comune di appartenenza della Compagnia entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento stesso.
4. Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi ai sensi dell'art. 8 della Legge 2 agosto 1967, n. 799, ed i fabbricati nei quali vi sia un custode permanente.
5. L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, si applica anche per le zone concesse in gestione ai sensi dell'art. 51 della Legge Regionale 28 aprile 1978, n. 32, nonché nei confronti di coloro i quali dispongono in regime di concessione di beni pubblici siti nell'agro e ricompresi nelle materie di cui all'art. 2, comma 1°, della Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988.
6. Gli altri beni, pubblici e privati, non compresi nelle disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo, potranno essere affidati in custodia alla Compagnia Barracellare con modalità da stabilirsi da parte dell'Amministrazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Marino ARRU



TITOLO II
ORDINAMENTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE

Art. 9
Stato giuridico

1. La costituzione della Compagnia Barracellare ed il reclutamento dei loro componenti avvengono secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e nel rispetto del principio del volontariato.
2. I barracelli, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, del proprio stato giuridico e nelle forme previste dalla legge, svolgono funzioni di polizia amministrativa e rivestono le seguenti qualifiche:
 - Pubblico Ufficiale;
 - Agente di pubblica sicurezza.
3. L'acquisizione dello status di barracello comporta la rigorosa osservanza degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988, dal presente Regolamento Comunale e delle disposizioni impartite dallo Stato, dalla Regione Sardegna, dalla Provincia di Sassari e dal Comune di Alghero.

Art. 10
Requisiti per la nomina a componente della Compagnia Barracellare

1. Per poter essere ammessi a far parte della Compagnia Barracellare è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) maggiore età all'atto della presentazione della domanda;
 - b) godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non avere subito condanne penali a pene detentive per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - d) non essere stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
 - e) assolvimento della scuola dell'obbligo;
 - f) essere in possesso di patente di guida di categoria B;
 - g) idoneità fisica;
 - h) potersi validamente obbligare;
 - i) non avere superato il 65° anno di età all'atto della presentazione della domanda.
2. Non possono far parte della Compagnia Barracellare coloro i quali, pur in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo, avendo fatto parte di precedenti compagnie non ne abbiano reso regolarmente i conti alla scadenza prevista, abbiano abusato dei fondi o ne siano stati esclusi o revocati.
3. La carica di componente della Compagnia Barracellare è incompatibile con quella di componente del Consiglio Comunale, di Giunta Comunale e di Enti partecipati dal Comune.
4. I criteri di preferenza alla nomina devono privilegiare e tener conto del lodevole servizio prestato in precedenti compagnie e dell'attitudine e capacità degli interessati ad assolvere i compiti da svolgere.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino ARRU

 4


5. Costituiscono titoli preferenziali il possesso del Diploma di Laurea, del Diploma di Scuola Media Superiore e la conoscenza di una lingua straniera.

Art. 11
Organico e struttura

1. L'organico della Compagnia Barracellare di Alghero è composto da 70 (settanta) componenti ed è gerarchicamente organizzato sulla base del seguente organigramma:

- 1 Capitano;
- 4 Tenenti;
- 8 Sottotenenti;
- 6 Brigadieri;
- 51 Agenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino ARRU



Art. 12
Capitano della Compagnia Barracellare


1. Alla Compagnia Barracellare è preposto il capitano, che la rappresenta, la dirige ed è responsabile verso il sindaco del corretto svolgimento del servizio, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli addetti al servizio barracellare.

In particolare:

- 1) cura rapporti costanti con il Sindaco e/o Assessore delegato, nonché con il Dirigente Comunale incaricato della gestione del Servizio;
 - 2) predispone annualmente, in base alle esigenze, il programma delle spese necessarie per il corretto funzionamento delle attività ascritte alla Compagnia Barracellare;
 - 3) trasmette il programma di cui al punto precedente, al Sindaco e/o Assessore delegato e al Dirigente incaricato della gestione del Servizio entro il 1^{mo} di dicembre di ogni anno per la predisposizione della proposta di bilancio per l'esercizio finanziario dell'anno successivo;
 - 4) organizza il Servizio dei barracelli, di concerto con i Tenenti;
 - 5) ogni sei mesi provvede ad inviare al Sindaco e/o Assessore delegato, nonché con il Dirigente Comunale incaricato della gestione del Servizio, una relazione dettagliata con le ore di servizio svolte, i tipi di servizi eseguiti, le sanzioni amministrative elevate, le eventuali denunce inviate all'autorità giudiziaria e tutte quelle notizie utili all'Amministrazione Comunale per una corretta valutazione degli obiettivi raggiunti.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, il Capitano indossa la divisa con relativi contrassegni e gradi e nei casi previsti anche l'armamento stabilito dal Prefetto di Sassari.
3. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il Capitano è sostituito dall'Ufficiale di grado superiore e, se di pari grado, da quello con maggiore anzianità di grado e, in caso di pari anzianità di grado, da quello di maggiore età.

Art. 13
Requisiti ed attribuzioni del Capitano

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino ARRU



1. Oltre a quelli previsti al precedente articolo 10, per essere nominato Capitano sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) Diploma di scuola media superiore;
 - b) aver compiuto il 25° anno di età e non avere superato il 65° anno di età;
 - c) aver fatto parte di una Compagnia Barracellare per almeno cinque anni;
 - d) possedere documentata esperienza del territorio e dell'ambiente in cui la Compagnia Barracellare è chiamata ad operare;
 - e) essere documentato sulla legislazione in materia di barracellato, salvaguardia ambientale, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria.
2. Si potrà prescindere dal requisito di cui ai punti a) b) (solo con riferimento al superamento del 65° anno di età) c) e) per chi abbia prestato servizio, per un medesimo periodo, in qualità di Sottufficiale o Ufficiale nei Corpi della Forestale o nei corpi di Polizia dello stato o delle Forze Armate o abbia già svolto la funzione di Capitano di Compagnia Barracellare.
3. Non sarà possibile ricoprire la carica di Capitano per più di 2 mandati consecutivi.

Art. 14
Attribuzione dei gradi

1. Gli ufficiali e i graduati nel numero indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale sono eletti a maggioranza, con scrutinio segreto e indicando una sola preferenza, da tutti i barracelli in un'adunanza presieduta dal Sindaco e con l'assistenza del Segretario Comunale che verifica il corretto svolgimento delle votazioni, redigendo il relativo verbale.
2. Possono concorrere alla nomina di Tenente tutti i barracelli in possesso degli stessi requisiti necessari per la nomina del Capitano.
3. In prima convocazione la votazione è valida con la partecipazione di 2/3 degli aventi diritto; mentre in seconda convocazione è richiesta la maggioranza degli aventi diritto.

Art. 15
Modalità di costituzione e durata della Compagnia Barracellare

1. In fase di prima costituzione della Compagnia Barracellare, con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio Comunale provvede a designare il Capitano.
2. La nomina formale è subordinata alla comunicazione, da parte della Prefettura di Sassari, della sussistenza dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
3. Avvenuta la comunicazione prevista al precedente comma il Sindaco provvede alla nomina formale del Capitano il quale presterà giuramento nelle forme e le modalità previste dalle vigenti Leggi in materia.
4. Nei 30 giorni successivi alla nomina, la Giunta Comunale predispone, d'intesa con il Capitano, l'elenco del personale che farà parte della Compagnia Barracellare e lo

sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale che, previa verifica del possesso dei requisiti di ciascuno degli aspiranti ne delibera la costituzione.

5. Il Sindaco informa la cittadinanza, con adeguata forma di pubblicità, dell'avvenuta costituzione della Compagnia Barracellare.

6. Le compagnie barracellari sono costituite nel periodo compreso fra il 1° ottobre ed il 31 dicembre, durano in carica tre anni e si intendono rinnovate automaticamente per il successivo triennio se, almeno sei mesi prima della normale scadenza non viene data disdetta o non viene assunta una diversa deliberazione da parte del Consiglio Comunale. In ogni caso, su concorde volontà espressa dal Consiglio Comunale e dalla compagnia, può essere prorogato l'incarico fino alla immissione in servizio della nuova compagnia.

7. Nel caso in cui la compagnia venga confermata per il successivo triennio, il nuovo capitano dovrà essere designato dal Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite ai precedenti commi 1°, 2° e 3°, sulla base di una terna di nomi proposti dall'assemblea dei barracelli a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

8. Nel caso in cui la Compagnia non venga riconfermata, secondo le modalità previste dal comma 6°, il Sindaco, con avviso pubblico, informa la popolazione che è aperto il termine per la presentazione delle domande per la nomina a Capitano e componente la nuova Compagnia.

Art. 16 Immissione in servizio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. PIERINO ARRI

1. L'effettiva immissione in servizio dei componenti la Compagnia Barracellare è subordinata all'attribuzione, da parte del prefetto competente per territorio, della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

2. In difetto di tale attribuzione, la nomina a barracello è priva di effetto.

3. Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza verrà indicato, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i componenti delle compagnie barracellari sono autorizzati a portare nell'espletamento dei servizi loro assegnati.

4. Entro i dieci giorni successivi alla notifica dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, ciascun componente la Compagnia Barracellare deve prestare giuramento, con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, davanti al sindaco, il quale, ultimate le formalità del giuramento, provvede all'emanazione dell'atto formale di immissione della compagnia nell'esercizio delle sue funzioni.

5. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo triennale di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.

6. Ogni componente la compagnia riceverà una patente vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità che verranno stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare e l'obbligo e le modalità d'uso.

7. I componenti della Compagnia Barracellare deceduti, dimissionari od esclusi ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988, possono essere sostituiti nei modi e con le procedure indicati dalla suddetta legge e durano in carica fino al completamento del triennio.

Art. 17

Nomina e funzioni del segretario

1. Per l'espletamento delle funzioni tecnico - amministrative e contabili la Compagnia Barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla Giunta Comunale su proposta della Compagnia Barracellare e scelto fra il personale in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore.
2. Qualora nessuno fra il personale della Compagnia Barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, il segretario potrà essere designato fra persone esterne.
3. Al segretario che assiste alle riunioni della Compagnia Barracellare redigendone i relativi verbali è affidata, in particolare, la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilità giuridica della loro corretta compilazione e custodia.
4. Il segretario svolge le funzioni di cui al presente articolo solo ed esclusivamente negli uffici a lui preposti dalla Compagnia Barracellare e gli è consentito, solo in caso di verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale, portare computers, documenti, atti o registri al di fuori dei locali succitati.
5. Ad esso è affidata la gestione di un fondo cassa dell'ammontare di € 300,00 per le spese minute riferite all'ordinaria amministrazione.
6. Nessun pagamento può essere eseguito dal segretario con il fondo di cassa senza l'autorizzazione scritta del Capitano.
7. Per l'acquisto di beni e servizi di qualunque tipo e importo, il segretario, su disposizione del Capitano, provvede a richiedere almeno cinque preventivi alle ditte presenti nell'albo fornitori del Comune di Alghero.
8. Tutti i bandi di gara vengono affissi, oltre che nell'albo pretorio del Comune di Alghero anche nei locali della Compagnia Barracellare.
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al Regolamento Comunale in materia di acquisto di beni e servizi.
10. Il segretario presenterà un rendiconto mensile corredato dai documenti giustificativi di ciascuna spesa e dalle corrispondenti quietanze.
11. Il segretario oltre ai registri bollettari ed altri modelli relativi alle singole partite, dovrà tenere sempre aggiornato il libro cassa nel quale saranno giornalmente registrati in ordine cronologico tutti i pagamenti effettuati.
12. Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario può essere coadiuvato da uno o più barracelli, appositamente designati dalla Compagnia Barracellare.
13. La misura del compenso spettante al segretario è determinata nel provvedimento di nomina e dovrà essere commisurata alla difficoltà delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla Compagnia.
14. Il Segretario è tenuto a osservare un orario d'ufficio che sarà definito dal Capitano e comunicato al Sindaco.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierluigi ARRU

Art. 18
Assemblee e Servizi

1. La Compagnia Barracellare si riunisce almeno due volte all'anno. L'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno è notificato al domicilio di tutti i barracelli in organico almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.
2. Nel rispetto delle procedure del presente articolo, il segretario è tenuto a verbalizzare e protocollare copia dell'atto di convocazione dell'assemblea e ad inviare

l'avviso a ciascun barracello attraverso il protocollo generale del Comune a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Copia della convocazione e dell'ordine del giorno dell'assemblea è inviata per conoscenza al Sindaco, all'Assessore delegato e al Dirigente Comunale del servizio.

4. Il verbale delle assemblee è redatto dal segretario che provvede a registrare i partecipanti ed annotare tutti gli interventi. A conclusione dei lavori il verbale è sottoposto ad approvazione dell'assemblea e sottoscritto dal segretario e dal Presidente.

5. Copia conforme all'originale del verbale dell'assemblea è notificata al Sindaco, all'Assessore delegato e al Dirigente Comunale del servizio entro quindici giorni dal termine dell'assemblea.

6. La Compagnia Barracellare si riunisce su richiesta del Sindaco ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei barracelli.

7. Giorni e orario dei servizi sono stabiliti dal Comandante.

8. Al fine di garantire la piena efficienza dei servizi ogni Barracello dovrà assicurare obbligatoriamente almeno due servizi alla settimana.


Art. 19

Addestramento e controlli sanitari

1. I barracelli sono obbligati, almeno due volte l'anno, all'addestramento al tiro. Le prove di tiro devono essere svolte sulla base di disposizioni impartite dal Comandante e con spese a carico della Compagnia Barracellare.


2. Entro il 30 Gennaio di ogni anno tutti i barracelli in organico sono sottoposti a visita medica volta a certificare l'attitudine a svolgere le funzioni di barracello compreso il servizio antincendio.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. PIERINO ARRU



TITOLO III
DOTAZIONI STRUTTURALI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. F. ARRÙ



Art. 20
Uniforme e contrassegni

1. L'uniforme indossata dai barracelli durante il servizio si distingue in ordinaria e di campagna.

a) DIVISA ORDINARIA

- **SERVIZIO INVERNALE:** stivaletti neri e cinturone, con spallaccio (per ufficiali e brigadieri). Si compone di una giacca, spalline fermate da un bottone (tutti i bottoni dell'uniforme sono dorati). I pantaloni sono di taglio classico con bande gialle laterali. La camicia è bianca a due taschini. Completano l'uniforme, i guanti neri di pelle, maglione a "V" e le scarpe basse nere ed il berretto rigido con fregio della RAS. In base alle condizioni meteorologiche, l'uniforme può essere indossata con la giacca a vento.
- **SERVIZIO ESTIVO:** camicia grigia a maniche corte e cinturone, con spallaccio (solo per ufficiali e brigadieri).

b) DIVISA DI CAMPAGNA

Di colore verde con profilature gialle.

Si compone di: basco, giubba (con quattro tasche a toppa, contropalline fermate da un bottone e termofodera) e pantaloni; completo in pile verde (da utilizzare in alternativa al maglione); fazzoletto da collo giallo con profilatura verde; guanti in pelle nera; stivaletti anfibi neri operativi.

2. I Barracelli indossano sull'uniforme i seguenti segnali distintivi:

- stemma della R.A.S. e scritta "BARRACELLI" o "POLIZIA RURALE" sul pettorale anteriore sinistro della giacca, la sola scritta sulla camicia (sul maglione la scritta può essere cucita);
- mostrine composte lo stemma della Regione Sardegna su sfondo verde bordato d'oro.

3. Durante i servizi all'interno del centro abitato e di rappresentanza i barracelli indossano uniforme tipo ordinaria.

4. Per tutte le finalità istituzionali la Compagnia Barracellare utilizza lo stemma e la dicitura di appartenenza del Comune di Alghero.

5. Sulle portiere degli automezzi di servizio è affissa la scritta "BARRACELLI - SERVIZIO DI POLIZIA RURALE".

6. È assolutamente vietata ogni modifica all'uniforme nonché indossare parti di vestiario od altri indumenti visibili non contemplati nel presente Regolamento, i capelli per le persone di sesso femminile devono essere raccolti, mentre per quelli di sesso maschile conformi all'uniforme.

7. E' vietato portare l'uniforme fuori dall'orario di servizio, salvo che per cerimonie o riunioni ufficiali; in tal caso i barracelli sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

8. L'uniforme resta di proprietà della Compagnia Barracellare, questa deve essere riconsegnata alla stessa qualora il barracello cessi dal servizio per qualsiasi motivo.

Regolamento - Compagnia Barracellare

9. Ogni parte di vestiario deteriorata per motivi di servizio sono sostituite a spese della Compagnia Barracellare.

Art. 21
Mezzi operativi

Comune + barca

1. Il Comune di Alghero, la Provincia di Sassari e la Regione Sardegna provvedono, in funzione delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci, a fornire i veicoli alla Compagnia Barracellare, nonché il carburante necessario e la cura della manutenzione degli stessi.

2. I barracelli muniti di adeguata patente di guida, possono condurre i mezzi assegnati al loro servizio, in attesa che l'Amministrazione Comunale attivi le procedure per il rilascio di apposita patente di servizio.

Art. 22
Uso e custodia

1. Gli automezzi sono usati per ragioni di servizio. E' vietato apportare manomissioni agli automezzi, o permettere la guida o l'uso e il trasporto sugli stessi di persone estranee.

2. Ogni automezzo è corredato di un registro di servizio sul quale sono riportati giornalmente, l'itinerario, la percorrenza chilometrica, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburante e di lubrificazione.

3. I lavori di manutenzione e riparazione che si rendessero necessari dovranno essere segnalati al Comandante il quale, si rivolgerà alle ditte aggiudicatarie indicate dal servizio comunale competente.

4. Spetta ai barracelli assegnatari degli automezzi curarne la custodia e la normale manutenzione.


Art. 23
Uso di apparati di comunicazione VHF e telefonici

1. I mezzi di comunicazione in dotazione devono rispondere a caratteristiche tecniche, che ne permettano l'utilizzazione anche in relazione alle attività di soccorso e di protezione civile.

2. Gli apparati di comunicazione devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura.

3. L'Agente, a cui è assegnato l'apparato, risponde personalmente in caso di violazione agli obblighi della concessione e comunque per fatti connessi all'uso degli apparati.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pietro



4. Il Capitano e i Tenenti, su delega del Capitano, formano le pattuglie, le coordinano e possono anche richiamare in caso di bisogno quel numero di barracelli reperibili che gli occorrono per operazioni o servizi straordinari.
5. Nell'indicazione dei capi pattuglia il Capitano rispetta il seguente ordine: grado ricoperto, anzianità di servizio e maggiore età anagrafica.
6. Il Capitano e i Tenenti vigilano sull'andamento del servizio ed assicurare la sorveglianza mediante turni di ispezione.

Art. 27
Segreto d'ufficio

1. I barracelli hanno il dovere di osservare il segreto d'ufficio, anche con i colleghi, in relazione ai contenuti delle attività espletate e ad ogni informazione acquisita per ragioni d'ufficio.
2. E' fatto divieto di fornire a chiunque informazioni sulla redazione di atti, esposti e/o ricorsi concernenti le materie di competenza, notizie sulla vita privata dei colleghi, compresa la semplice indicazione del domicilio, residenza o numero telefonico.

Art. 28
Doveri e compiti dei barracelli


1. In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti ad esso assegnati, i barracelli devono agire con serietà e senso di responsabilità, attenersi a principi di imparzialità e di fermezza nell'espletamento delle proprie funzioni di Polizia Locale, astenendosi da comportamenti tali da arrecare pregiudizio all'istituzione pubblica che rappresentano.
2. La condotta dei barracelli deve essere sempre ispirata dalla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
3. I barracelli devono mantenere anche fuori servizio condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.
4. Le relazioni esterne sono gestite dal solo Comandante ed eventualmente, se incaricati, dai Tenenti e dal Segretario/a.

Art. 29
Divieti

1. A tutti i barracelli è fatto divieto assoluto di:

- abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata;
- occuparsi, durante il servizio, di attività estranee ai compiti d'Ufficio;
- accettare o chiedere compensi, regali o servizi gratuiti da privati o da Enti, a qualsiasi titolo;
- rilasciare ad organi d'informazione pubbliche dichiarazioni relative alle attività di servizio se non previa autorizzazione del Comandante;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino ARRU



- allontanarsi dal luogo di servizio assegnato, salvo validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente gli ufficiali o il sottufficiale sovraordinato;
- usare i mezzi e le apparecchiature avute in dotazione dal Comune di Alghero per motivi non inerenti il servizio;
- usare il telefono di servizio per motivi esterni al servizio stesso;
- pronunciare in pubblico, durante il servizio, considerazioni sull'operato dei colleghi, dei superiori o dell'Amministrazione Pubblica;
- mantenere, se non per esigenze di servizio, relazioni con persone pregiudicate ovvero con persone dedite ad attività immorali o illecite;
- lasciare l'arma incustodita.

N. SEGRETARIO GENERALE
Dr. PIZZINO ARRU



Art. 30

Rapporto gerarchico e ottemperanza agli ordini

1. I barracelli debbono eseguire gli ordini e le disposizioni loro impartite dal Comandante, dagli Ufficiali e Sottufficiali.
2. Nel caso sorgesse dubbio circa l'interpretazione di un ordine o se le circostanze impedissero di chiedere delucidazioni a chi lo ha impartito, spetterà al capo pattuglia, decidere in proposito.
3. Qualora il barracello ritenesse l'ordine contrario alle norme di servizio, lo stesso potrà chiedere che l'ordine gli venga confermato dall'Ufficiale reperibile.
4. Il barracello non deve eseguire l'ordine quando lo stesso preveda comportamenti in violazione al codice penale.
5. I barracelli hanno l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, con il vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti in perfetto ordine.
6. A tal fine il barracello deve accertarsi dell'orario e delle modalità di servizio da svolgere.

Art. 31

Rapporti interpersonali

1. I barracelli sono tenuti a tenere una condotta corretta nei confronti dei superiori e dei colleghi, evitando atteggiamenti che possano screditare o pregiudicare l'autorità e il prestigio.
2. Nel caso in cui l'azione del singolo non possa essere risolutiva, i barracelli devono fornire la massima collaborazione e intervenire per l'assolvimento delle funzioni istituzionali.
3. Il Capitano e i Tenenti svolgono compiti di coordinamento e controllo del personale subordinato e hanno il dovere di dirigere l'impiego tecnico operativo, assicurando con adeguate istruzioni il buon andamento del servizio e di verificare le eventuali infrazioni disciplinari.
4. È fatto obbligo agli Ufficiali e i Sottufficiali di segnalare al Comandante, tramite appositi modelli, tutte le infrazioni significative al presente regolamento per l'attivazione dei procedimenti disciplinari che verranno riportati nell'apposito registro.

Art. 32

Infrazioni e sanzioni disciplinari



1. I barracelli che non adempiono ai loro doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari

- a) l'ammonizione per la mancanza commessa, con l'esortazione a non ricadervi;
- b) sanzioni pecuniarie;
- c) la sospensione dal servizio con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili della Compagnia;
- d) l'esclusione dalla Compagnia con conseguente perdita del diritto alla relativa quota degli utili.

2. L'ammonizione per lievi trasgressioni è fatta verbalmente dal Capitano.

3. La sanzione pecuniaria, di € 25.82 è inflitta dal Capitano per grave negligenza in servizio, per contegno scorretto verso i superiori, per violazione del segreto d'ufficio, per comportamento indecoroso.

4. La sospensione è proposta con richiesta motivata dal Capitano e deliberata dalla Giunta Comunale sentito l'interessato. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità ovvero, per offesa dei superiori, per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati, per volontario abbandono del servizio, per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.

5. L'esclusione è adottata dalla Giunta Comunale su proposta motivata del Capitano dopo aver sentito l'interessato.

6. L'esclusione comporta la perdita di tutti gli utili ai quali l'escluso possa aver diritto. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica, alla Giunta Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni dopo aver sentito l'interessato.

7. Contro i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere c) e d) del 1° comma del presente articolo, ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notifica al Consiglio Comunale che decide entro i successivi sessanta giorni.

Art. 33

Sospensione cautelare

1. I barracelli sottoposti a provvedimenti penali possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale e revocato se nei suoi confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna.


2. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei suoi confronti sia stato emesso mandato o ordine di arresto.

Art. 34

Provvedimenti disciplinari verso il Capitano

1. Il Capitano che commetta le infrazioni di cui alla Legge Regionale n. 25 del 15 Luglio 1988 e del presente Regolamento Comunale può essere sospeso e nei casi più

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Zibrio ARRU



gravi revocato con deliberazione del Consiglio Comunale, sentito, ove ne faccia richiesta, l'interessato.

2. La sospensione e la revoca opera con gli effetti e per i tempi stabiliti per i barracelli.

Art. 35

Riconoscimento del servizio barracellare

1. Sulla base di quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988 art. 31, l'aver prestato servizio nella Compagnia Barracellare costituisce, a parità di merito, titolo di preferenza nella formazione della graduatoria di concorso a posti banditi dall'Amministrazione Comunale e dall'Ente Parco di Porto Conte ed è valutabile, per qualifiche che comportino mansioni analoghe od equiparate a quelle svolte dai barracelli, quale titolo di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, in ragione di un anno per ogni triennio di effettivo servizio barracellare.

Art. 36

Scioglimento delle Compagnie Barracellari

1. Lo scioglimento delle compagnie barracellari è decretato dal Consiglio Comunale, e in caso di inerzia ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 23 ottobre 1978, n. 62, qualora ricorrano motivi di eccezionale gravità o per accertata e reiterata impossibilità di regolare funzionamento della compagnia.

Art. 37

Poteri di accertamento

1. In tutte le materie di competenza della Regione Autonoma della Sardegna, il Capitano e tutti gli Ufficiali della Compagnie Barracellare possono procedere all'accertamento delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

2. I soggetti incaricati, ai sensi del presente articolo, di procedere all'accertamento delle infrazioni debbono essere in uniforme o se in borghese muniti di un apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco dal quale risulti la legittimazione all'esercizio della funzione.

3. I soggetti che procedono all'accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'art. 13, 1° e 2° comma, della Legge 689/81, fatto salvi l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 38

Modalità di accertamento delle violazioni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino ARRU

1. Le sanzioni amministrative sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

a) l'indicazione del tempo e del luogo dell'accertamento;

- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante, nonché la compagnia di appartenenza;
- c) le generalità del trasgressore e, nell'ipotesi prevista dall'art. 2 della Legge 689/81, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- d) l'eventuale indicazione degli obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/81;
- e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonché le generalità di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f) l'indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
- g) l'annotazione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente all'atto della contestazione;
- h) l'individuazione dell'ente o dell'organo al quale il trasgressore ha la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione, secondo quanto prescritto dall'art. 18 della Legge 689/81;
- i) la firma del verbalizzante.

2. Nei cinque giorni successivi all'accertamento della trasgressione, copia del verbale deve essere consegnata, personalmente dall'accertante o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 689/81, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 571/82.

3. Alle successive fasi del procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni di cui agli artt. 18 e seguenti della Legge 689/81.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative dovranno essere depositati in un conto corrente postale intestato a "Comune di Alghero - Compagnia Barracellare".

Art. 39

Denunce penali e relazioni di servizio

1. La Compagnia Barracellare provvede a fornire a tutti gli Ufficiali i blocchetti dei verbali auto calcanti e numerati e tutto il materiale per il regolare svolgimento del servizio.

2. Gli Ufficiali saranno responsabili della conservazione e dell'uso di detto materiale.

3. Gli originali dei verbali contestati devono essere consegnati al Comando della Compagnia Barracellare senza ritardo, di tale consegna viene preso nota in apposito registro tenuto a cura dell'Ufficiale addetto.


4. Nel caso in cui gli Ufficiali operino sequestri amministrativi ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, le cose sequestrate dovranno essere consegnate al Comando della Compagnia Barracellare.

5. L'Ufficiale responsabile o l'agente delegato provvede a rilasciare ricevuta mediante timbro sulla copia del verbale di sequestro.

6. Nel caso in cui gli Ufficiali accertino o contestino fatti di rilevanza penale sono tenuti a contattare immediatamente l'autorità di polizia giudiziaria competente.

7. Sono fatte salve, le diverse procedure previste dalle leggi speciali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. PIERINO ARRU



RENDICONTI
COMUNE DI ALGHERO

TITOLO V
ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino ARRU
[Firma]

Art. 40
Entrate

1. La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia.

2. La gestione finanziaria della compagnia è documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel regolamento barracellare.

3. Le entrate della Compagnia Barracellare sono costituite:

- a) utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, così come previsto dagli artt. 44, 45, 46 e 47 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403;
- b) dai diritti di assicurazione ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988;
- c) contributi finanziari erogati ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988 mediante il quale l'Assessorato Regionale competente dispone l'erogazione con decreto, a seguito della dichiarazione del Sindaco di regolare funzionamento della compagnia nonché dell'avvenuta presentazione dei rendiconti debitamente deliberati e approvati relativi a due semestri precedenti;
- d) sanzioni amministrative applicate sulla base di ordinanze e regolamenti comunali;
- e) compensi per la vigilanza dei beni di proprietà del Comune di Alghero (stabiliti tramite apposita convenzione);
- f) compensi per la custodia e vigilanza su beni pubblici;
- g) utili ricavati dai sequestri amministrativi in genere;
- h) contributi messi in bilancio annualmente dal Comune di Alghero;
- i) contributi per la Campagna Antincendio;
- j) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati;
- k) ogni altro introito consentito a norma delle leggi vigenti.

4. La vigilanza e i beni pubblici da custodire potranno essere affidati alla Compagnia Barracellare con modalità, procedure e oneri che saranno stabiliti da apposita convenzione.

5. Le funzioni di tesoreria della compagnia sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell'ente di appartenenza.

6. Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del Capitano e del Segretario.

7. Il 30 Giugno ed al 31 Dicembre di ogni anno la Compagnia Barracellare è tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale.

8. Copia dei rendiconti deve essere trasmessa, a cura del Comune di Alghero, all'Assessorato Regionale competente in materia di Polizia Locale.

9. Il Sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della Compagnia Barracellare, anche tramite il Dirigente del settore cui la Compagnia

Barracellare appartiene e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino ALBERTI

Art. 41
Ripartizione utili

1. Le modalità di ripartizione degli utili sono commisurate al grado ricoperto e alla responsabilità corrispondente, nonché alla quantità e qualità del servizio prestato.
2. Sul totale degli utili devono essere detratte le seguenti indennità percentuali connesse al grado ricoperto:

- Capitano 5% ;
- Tenente 2,5% al raggiungimento delle 400 ore di servizio;
- Sottotenenti 1,5% al raggiungimento delle 300 ore di servizio;
- Brigadieri 1% al raggiungimento delle 300 ore di servizio.

3. Al barracello che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato servizio non compete alcun utile. In particolar modo chi non preeserà almeno 200 ore di servizio all'anno non percepirà alcun compenso. Ci si potrà esimere dai servizi nei casi di forza maggiore debitamente documentati; i Barracelli che, senza giustificato motivo, non garantiranno i servizi minimi, perderanno il diritto al relativo compenso maturato e saranno espulsi dalla Compagnia Barracellare, restituendo divisa, tesserini e qualsiasi altro tipo di dotazione avuta all'atto dell'arruolamento.

4. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia Barracellare e approvati dalla Giunta Comunale.

5. Sono ammesse esclusivamente sul predetto fondo anticipazioni di cassa, con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia Barracellare, nella misura non eccedente il 30% della dotazione.

6. Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui all'articolo 45, 3° comma del presente Regolamento prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla compagnia e approvati dalla giunta comunale.

7. Prima di procedere alla ripartizione degli utili, si dovranno nell'ordine liquidare:

- gli emolumenti dovuti al segretario;
- le spese per liti, perizie e di amministrazione;
- le spese per le visite mediche annuali;
- tutte le altre spese concernenti il servizio barracellare.

8. Al ricevimento degli utili ogni barracello riceve una certificazione a firma congiunta del Capitano e del segretario che attestino le ore di servizio svolte e gli utili percepiti.

Art. 42
Bilancio

1. Per l'espletamento delle attività Pubblico-Istituzionali di polizia rurale a cui la Compagnia Barracellare è demandata, il Comune di Alghero potrà istituire nel suo bilancio generale un apposito capitolo di spesa utile a garantire il corretto svolgimento dei servizi specifici.

2. Le risorse economiche sono vincolate al raggiungimento di precisi obiettivi, nonché ai risultati ottenuti in termini di prevenzione e repressione.

200 ore
minimo
0-2000

Esclusiva

Capitolo 10
Bilancio

3. Il ricevimento di tali risorse è determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute dalla Compagnia Barracellare e conferito in relazione al positivo punteggio attribuito annualmente dalla RAS.

Art. 43


Contabilità e amministrazione

1. La gestione finanziaria della Compagnia Barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della Compagnia Barracellare.

2. La gestione finanziaria e amministrativa è documentata con la tenuta, a cura del Segretario, dei seguenti registri:

- A. registro del personale con l'indicazione delle pattuglie*;
- B. registro degli inquinamenti e dei rifiuti*;
- C. registro delle assemblee barracellari;
- D. registro delle denunce e degli accertamenti d'ufficio*;
- E. registro delle denunce penali*;
- F. registro dei sequestri penali*;
- G. registro delle notifiche*;
- H. registro giornale di cassa;
- I. registro delle sanzioni amministrative*;
- J. registro dei sequestri amministrativi*;
- K. registro della corrispondenza in entrata ed in uscita;
- L. registro dei beni della Compagnia Barracellare;
- M. registro dei provvedimenti disciplinari*;
- N. cartelle matricolari dei barracelli;
- O. registro delle armi di servizio*;
- P. registro degli utili ripartiti tra i singoli barracelli.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino ARRUI



3. La tenuta dei registri così contrassegnati (*) è a cura degli Ufficiali incaricati, dovranno essere compilati in modo da non poter essere manomessi o contraffatti.

4. I registri una volta numerati in tutte le pagine, sono verificati e vistati dal Sindaco.

Art. 44

Fascicolo matricolare

1. Per ogni barracello a cura della Compagnia Barracellare è istituito e custodito un fascicolo matricolare in cui vengono annotati e collezionati atti relative al servizio, quali: foto, generalità, residenza, auto private usate per servizio, corsi frequentati, specializzazioni conseguite, decreto di nomina, incarichi svolti, sanzioni ed annotazioni disciplinari, riconoscimenti, vestizioni e materiale assegnato, varie.

2. Il fascicolo matricolare è conservato per cinque anni dalla cessazione dal servizio a qualunque titolo sia avvenuta.

3. Quanto sopra può essere realizzato su supporto informatico purché ne sia salvaguardata la riservatezza.

Art. 45


Responsabilità della compagnia

1. La responsabilità della Compagnia Barracellare concerne esclusivamente le ipotesi di furto e di danneggiamento non derivante da incendi e si estende a tutti i beni assicurati ed ai loro accessori, compreso il bestiame, purchè tenuto custodito in luoghi chiusi o cinti da muro, siepe, fosso o altra recinzione che ne impedisca l'uscita.
2. La Compagnia Barracellare non risponde dei furti e dei danni ai beni affidati alla sua custodia quando ne siano stati individuati con certezza gli autori; negli altri casi la compagnia risponde dei furti e dei danni, salva l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.
3. Delle obbligazioni verso gli assicurati la compagnia risponde, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario con un *fondo di garanzia*, suddiviso in sezioni in relazione al tipo di prestazioni fornite, e costituito dal 70% delle corrispondenti entrate.
4. Il rimanente 30%, unitamente alle entrate di cui ai punti 3 e 4 del 3° comma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 25 del 15 luglio 1988, costituiscono il fondo minimo per le spese di funzionamento della compagnia.

Art. 46 Tariffe e indennità

1. La Giunta Comunale fissa le tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla compagnia, nonchè le indennità per il risarcimento dei danni.
2. Per la riscossione dei compensi e dei diritti di assicurazione si applicano, in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di tributi comunali, le disposizioni dell'art. 48 del Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 403.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pierino ARRU



Art. 47 Controversie

1. Le controversie fra il segretario e la compagnia e fra i componenti la compagnia per la ripartizione degli utili, possono essere risolte in via amministrativa dal sindaco.

Art. 48 Sanzioni

1. Le sanzioni, con l'indicazione di un importo minimo e massimo, saranno stabiliti dalla Giunta Comunale entro il 20 dicembre di ogni anno.
2. La Giunta Comunale potrà modificare annualmente dette sanzioni o inserirne delle nuove.
3. Per altri beni, diversi da quelli regolamentati, per i quali devono essere richieste le attività di custodia, le tariffe saranno concordate con trattative dirette con contenuti e condizioni che possono variare a seconda dei beni da sorvegliare e delle richieste dei proprietari.
4. Tali contratti sono soggetti a preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Non è obbligatoria la denuncia per i fondi chiusi nei quali vi sia un custode permanente.

Art. 49
Sede Legale

1. La Compagnia Barracellare ha sede legale presso il Comune di Alghero in Via S. Anna.

Art. 50
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato, il presente Regolamento rinvia alla normativa vigente in materia di Barracellato, Pubblica Sicurezza e Polizia Giudiziaria.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento ed a decorrere dalla data in cui acquisterà efficacia, verrà costituita la nuova Compagnia secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, nelle more della costituzione della nuova Compagnia resterà in carica l'attuale Compagnia Barracellare.
3. Copia del presente regolamento e delle sue modifiche ed integrazioni nonché copia degli atti relativi alla nomina del capitano, alla costituzione e modifiche della Compagnia Barracellare, sono trasmessi all'Assessore Regionale competente in materia di Polizia Locale entro i quindici giorni successivi a quello in cui sono divenuti esecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pirino ARBU

